



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 8 del 27/04/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
----------	--

Il giorno 27 APRILE 2023, alle ore 20:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Ventura Giovanni, assistito dal Segretario Comunale dott. Iapicca Giuseppe

Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:

Presenti

Assenti

Ventura Giovanni
Zanca Monica
Voglini Sergio Renato
Gusmeri Francesco
Sanfelici Marcello
Viviani Wilma
Capra Matteo
Bonometti Elena
Massardi Nadia
Gerosa Enzo
Reboldi Luca
Ogna Emanuela
Bertolino Anna
Gallina Giorgio
Irianni Eleonora
Savoldi Simone

Pasolini Pierluigi

E' presente l'Assessore esterno: Franzoni Maurizio

Consiglieri ASSEGNATI 17 PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2023 : “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 intervenendo in tema di IUC, ha salvaguardato le norme riguardanti la TARI
- i commi da 837 a 847 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 istituiscono e disciplinano il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, a decorrere dal 2021, che sostituisce la tassa di occupazione suolo pubblico e i prelievi giornalieri sui rifiuti
- il D. Lgs n. 116/2020 prevede nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti e successive modifiche intervenute

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Rezzato, con propria Deliberazione n.10 del 30.03.2021 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente, ai sensi della specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI :

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023, nonché l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali sino al 30 aprile 2023.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Di approvare le “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI “allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il 1° gennaio 2023;

INOLTRE ,stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134. comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Ventura Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI REZZATO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI-

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30.03.2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.del/...../2023

INDICE

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 4. Definizioni

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI

Art. 6. Soggetti passivi

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10. Superficie degli immobili

Art. 11. Costo di gestione

Art. 11 bis. Piano Economico Finanziario

Art. 11 ter. Conferimento dei rifiuti

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Periodi di applicazione della Tari

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Livello minimo di conferimento

Art. 15 bis. Contenitori per le utenze

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. TARI giornaliera

Art. 22. Tributo provinciale

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 25. Riduzioni della quota variabile per autonomo avvio al riciclo

- Art. 25 bis. Esclusione dalle quote variabili
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Fruizione di riduzioni e agevolazioni
- Art. 29. Versamenti e rateizzazioni
- Art.29 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamenti
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Minimi riscuotibili
- Art. 38. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso
- Art. 39. Riscossione coattiva
- Art. 40. Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A: Categorie delle utenze non domestiche

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa disciplinata dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni.

Art. 4. Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le predette circostanze devono essere tempestivamente indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono tali provvedimenti.

3. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori. I rifiuti speciali si ritengono prevalenti se la relativa produzione per unità di superficie che si intende escludere è almeno l'80% del coefficiente di produttività kd applicato ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
- c) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere.

3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
- c) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusioni delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o locali accessori a locali tassabili) le seguenti percentuali di riduzione.

Tipologia di attività	Riduzione superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	50%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori fonderie	55%

Lavorazioni ceramiche, smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, vetrerie	65%
Fabbricazione e lavorazione di materie plastiche, vetroresine, materiale elettrico	65%
Lavorazioni di materiali lapidei	65%

5. Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come attestato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'art 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la superficie rilevante per l'applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- b) conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - c) ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può presumere fino a prova contraria che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Avvenuto l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI:
- a) delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, compresi eventuali soppalchi e locali di deposito di pertinenza, escludendo le parti con altezza inferiore a m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario-

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche e integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

Art. 11 bis. Piano Economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

Art. 11 ter . Conferimento dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica.

2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. La dotazione annuale standard di sacchi, per la raccolta della plastica, dei tessili sanitari e del rifiuto organico, è stabilita con la deliberazione tariffaria. Il ritiro di ulteriori sacchi comporta l'addebito del costo di acquisto dei medesimi, indicato nelle delibere tariffarie.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15. . Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui all' art. 11 bis. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell' art. 193, d. lgs 267/2000.

Art. 13. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in mancanza di idonee misurazioni, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, nonché in attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta:
 - a) da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una *quota variabile calcolata*, ragguagliata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
 - c) da una *quota a misura*, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto.

La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire oltre alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il rispetto dell'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021

4. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
5. Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, specificandolo:
 - a) per unità di peso, dato dal rapporto tra il complesso dei costi variabili rispetto alla produzione globale di rifiuto secco indifferenziato;
 - b) per unità di volume, ragguagliato al volume medio del contenitore e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

Art. 15. Livello minimo di conferimento

1. Le delibere tariffarie individuano per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica un livello minimo di conferimento:
 - a. per le utenze domestiche il livello minimo di conferimento, è determinato sulla base dei dati medi di conferimento dell'anno precedente e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'amministrazione;
 - b. per le utenze non domestiche il livello minimo di conferimento, è determinato sulla base dei coefficienti Kd di cui al punto 4.4., all. 1, DPR. 158/1999, ridotti sulla base di dati medi di conferimento dell'anno precedente e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'amministrazione
2. Il livello minimo di conferimento è addebitato anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. Il livello minimo di conferimento è proporzionalmente ridotto per le utenze che fruiscono delle riduzioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.

3. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

4. Il Comune può attivare servizi di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono e in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti.

Art. 15-bis. Contenitori per le utenze

1. Ogni utenza domestica è di norma dotata dei seguenti contenitori:

PORTA A PORTA INTEGRALE	
Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	n. 1 Bidone da 50 lt o da 120 lt dotato di microchip (grigio)
Organico	n. 1 Contenitore areato da lit. 10, n. 1 Bidone da 25 lt (marrone)
Vetro	n. 1 Bidone da 30 lt (verde)

2. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate, e se necessari idonei contenitori/sacchetti per il conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro, lattine/plastica e organico.

3. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento o furto salvo addebito dei danni all' eventuale responsabile.

4. I contenitori assegnati devono essere restituiti all' atto della chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile calcolata della tariffa per le utenze domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze domestiche, al netto dei costi relativi al rifiuto secco indifferenziato, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile misurata della tariffa per le utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'articolo 14, comma 4, fermo restando l'addebito del livello minimo di conferimento di cui all'articolo 15. Il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. Verrà altresì richiesto il costo di acquisto dei sacchi ritirati in numero superiore alla dotazione annuale standard prevista e il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come

numero degli occupanti quello autocertificato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nonché per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari, e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa prevista per i magazzini.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 28, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa addebitata alle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile calcolata addebitata alle utenze non domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze non domestiche, al netto dei costi relativi al rifiuto secco indifferenziato, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora i rifiuti conferiti al servizio pubblico siano superiori al limite quantitativo stabilito dal Regolamento di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, il coefficiente K_d applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o, se superiore, al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato.

3. La quota variabile misurata della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'articolo 14, comma 4, fermo restando l'addebito del livello minimo di conferimento di cui all'articolo 15. Il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. Verrà altresì richiesto il costo di acquisto dei sacchi ritirati in numero superiore alla dotazione annuale standard prevista e il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21. Tari giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, ad esclusione delle occupazioni temporanee destinate a mercati, a cui si applica a decorrere dal 01.01.2021 il canone unico mercatale.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento comunale del canone unico patrimoniale
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare: riduzione del 30%
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all' anno, all'estero: riduzione del 30%
- c) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata: a) alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore; b) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico (marrone da 25 litri); c) al non conferimento di rifiuto organico al sistema di raccolta.
- d) alle utenze domestiche che optino per l'utilizzo di pannolini lavabili, si applica una riduzione del 10% fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta.
- e) unica unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso: riduzione a 1/3.

2. È addebitata la sola quota fissa della tariffa:

- a) alle utenze di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- b) alle utenze domestiche non occupate ma dotate di forniture attive di pubblici servizi, a condizione che: a) i consumi e i medesimi evidenzino il mancato uso dei locali; b) vengano restituiti tutti i contenitori per la raccolta porta a porta.

Art. 24. Riduzioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota variabile calcolata, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. È addebitata la sola quota fissa della tariffa ai locali, diversi dalle abitazioni, tenuti a disposizione o non occupate ma dotati di forniture attive di pubblici servizi, a condizione che: a) i consumi e i medesimi evidenzino il mancato uso dei locali; b) vengano restituiti tutti i contenitori per la raccolta porta a porta.
4. Alle utenze di cui al predetto comma la quota fissa è determinata applicando la tariffa per unità di superficie identificata con il codice 03 (magazzini,...)

Art. 25. Riduzione della quota variabile per autonomo avvio al riciclo

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione è calcolata a consuntivo sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo.

Art. 25-bis. Esclusione dalle quote variabili

1. Sono escluse dalla corresponsione delle quote variabili calcolate e misurate le utenze non domestiche che:
 - a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e deve contenere l'indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune entro il febbraio successivo all'anno di riferimento.
3. Per l'anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune entro il mese di marzo 2021 e ha efficacia da aprile 2021.
4. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione di rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, il tributo sui rifiuti è riparametrato in relazione all'effettivo svolgimento del servizio.

Art. 27. Agevolazioni

1. Subordinatamente alle modalità applicative previste dalla norma istitutiva, agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, d.l. 124/2019,

convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. In attesa dell'entrata in vigore del bonus di cui al comma precedente, si applica una riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile, per le utenze domestiche condotte da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che abbiano una situazione ISEE non superiore al limite stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale, che risiedano in locali, se di proprietà, accatastati in classe A/2 fino alla classe quarta, A/3, A/4, A/5, A/6 e che non possiedano altri immobili diversi da quello di residenza. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno stesso per il quale si chiede l'agevolazione e deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio attestante la classe catastale dell'abitazione occupata; possono usufruire della medesima riduzione anche i nuclei con 3 componenti, in possesso dei requisiti indicati da tale comma, qualora il familiare a carico abbia un'età superiore ai 70 anni o se di età inferiore ai 70 anni, abbia un'invaldità accertata superiore al 74%, purché in possesso degli altri requisiti.

3. La tariffa è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile:

- a. del 30% per i locali e le aree occupati dall'Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, case di cura e di riposo, R.S.A., asili nido enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, purché non perseguano fini di lucro;
- b. del 30% per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone completamente precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

4. La tariffa è ridotta del 100% nella quota variabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data di presentazione della denuncia di variazione, ovvero fino alla cessazione o al subentro dell'attività, per chi toglie le slot machine dal proprio locale già installate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La copertura delle agevolazioni previste dai commi precedenti è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 28. Fruizione di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.
3. Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 29. Versamenti, Rateizzazioni e Compensazioni

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa sui rifiuti e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti 15 settembre dell'anno di riferimento e il 15 marzo successivo.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità di legge.
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto.
4. Nel caso di pluralità di detentori l'invito è di regola inviato al solo soggetto a cui è addebitata la TARI, ferma restando la solidarietà tra codetentori per l'obbligazione loro riferibile.
5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma 1, non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di versamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in

caso di inadempimento, verranno avviate le procedure di recupero del credito con i mezzi e i tempi previsti dalle norme vigenti.

7. L'importo di ogni avviso di pagamento, così come quello derivante da avvisi di accertamento e relativi accessori, può essere oggetto di rateizzazione in caso di temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

8. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

9. La rateizzazione avverrà secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate

10. E' inoltre possibile la compensazione fra crediti e debiti facenti capo al medesimo utente secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate

ART. 29-bis PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;

- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o detrazioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro trenta giorni** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. Al momento della presentazione della dichiarazione, ovvero di attivazione di una nuova utenza, viene consegnato all'utente idonea documentazione riportante le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

Inoltre, al momento della presentazione di dichiarazione, per l'attivazione di nuova utenza, il dichiarante dovrà ritirare l'attrezzatura standard prevista per il conferimento dei rifiuti, differenziati e non.

Al momento della presentazione di dichiarazione, per la chiusura dell'utenza, il dichiarante è tenuto a restituire l'attrezzatura standard, di cui al periodo precedente del presente articolo.

6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- il codice utente e il codice utenza;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno un anno, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 33 Accertamenti

1. Dal 01.01.2020 l'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi indicano distintamente le somme dovute per imposta, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contengono l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. L'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate

Art. 34. Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste istruttorie di cui all'articolo 28 si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, la sanzione è ridotta da 50 a 200 euro
4. Le sanzioni previste nei commi precedenti sono ridotte a un terzo se, entro il termine per proporre ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato, come previsto dall'art. 13 del d.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
7. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 100 a € 500, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Si applica la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative tributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 35. Interessi

1. Su tutte le somme di qualunque natura dovute al Comune, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, dal momento della loro esigibilità, sono calcolati interessi di mora nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, maggiorato di 2 punti percentuali sino alla soglia del 3% complessivo, oltre la quale gli interessi sono calcolati al tasso legale senza maggiorazioni;

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il comune provvede al rimborso entro 180 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 180 giorni;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 37 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno.
2. Il comma precedente non si applica alle somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi e nel conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 38. Autotutela, Accertamento con adesione, contenzioso

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 come disciplinato dal Regolamento Comunale Sugli Strumenti Deflattivi del Contenzioso, approvato con Delibera Consigliare n. 36 del 15.11.2016

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 39. Riscossione coattiva

1 Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge e secondo le relative disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui all'articolo 1, commi da 785 a 814, legge 160/2019.

2. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 40. Disposizioni finali e transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo, comunque denominato, per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023

5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

	Comuni con più di 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

COMUNE DI REZZATO

Verbale del Revisor dei Conti n. 6 del 18 aprile 2023

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

Il Revisore dei Conti, Dott. Edj Polinelli

PREMESSO CHE

- per effetto della modifica introdotta dal D.L. 174/2012, che, modificando l’art. 239 del T.U.E.L., al comma 1 lettera b) prevede che l’Organo di revisione formuli il proprio parere circa, tra gli altri, i regolamenti in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- il parere dell’organo di revisione si limita in tali casi a riscontrare la completezza generale del regolamento e la sua idoneità a disciplinare il tributo, ferma restando la valenza delle norme di legge in materia;

RISCONTRATO CHE:

- in ottemperanza alle previsioni normative citate, il Consiglio Comunale verrà chiamato a deliberare in ordine alle modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI;
- è pervenuta bozza del citato regolamento;
- le modifiche non appaiono contrarie alla legislazione nazionale;

ESPRIME

parere favorevole all’adozione delle modifiche al regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Rezzato, 18/04/2023

L’Organo di Revisione

Dott. Edj Polinelli
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 47 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Settore Contabilita' e tributi

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

Li 18/04/2023

Il/La Responsabile
(SALERI GIANPAOLO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 47 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Servizio Ragioneria/Finanziario

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Li 18/04/2023

Il/La Responsabile
(SALERI GIANPAOLO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
